

LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 31-07-1996 REGIONE PUGLIA

<< INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 1995, N. 12
CONCERNENTE GLI INTERVENTI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI DI
AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO >>.

*Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA N. 86 del 7 agosto
1996*

*Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:*

ARTICOLO 1

1. All'art. 19 della legge regionale 3 aprile 1995, n° 12 è aggiunto il seguente comma:<< 4. L' Assessorato regionale alla sanità, sentita la Commissione regionale di cui all'art. 12, può concedere, previo parere motivato del Servizio veterinario della Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, una proroga alle convenzioni esistenti sino a un massimo di dodici mesi ove non esistano enti o associazioni di cui all'art° 13 che dispongano di strutture idonee >>. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 31 luglio 1996